

I tribunali dovranno effettuare un esame preventivo della proposta

Il controllo

Il vaglio riguarderà anche l'eventuale formazione delle classi

In sede di apertura della procedura di concordato semplificato il tribunale è chiamato a valutare il rispetto delle regole procedurali da parte della proposta, anche in relazione alla eventuale formazione delle classi.

Lo precisa l'articolo 25-sexies, comma 3, Codice della crisi e dell'insolvenza, a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo 136/2024. Ma in realtà, ancor prima degli emendamenti del correttivo, molti tribunali avevano già sottolineato la necessità di procedere a un vaglio di ritualità che, nella sostanza, sostituisce il giudizio di ammissibilità per il concordato preventivo.

Ma in quali forme di controllo si estrinseca questa preventiva indagine, antecedente alla nomina dell'ausiliario, nella quale il tribunale potrà avvalersi unicamente del contributo dell'esperto, posto che, come è noto, la proposta di concordato semplificato non deve essere corredata dalla relazione di un attestatore? In una pronuncia del 18 luglio 2024 il Tribunale di Milano ha precisato in cosa debba consistere il primo scrutinio d'apertura e quali verifiche siano invece devolute alla successiva fase dell'omologa.

In prima battuta dovrà senz'altro essere acclarata la ricorrenza delle cosiddette precondizioni, rinveni-

bili nella relazione finale dell'esperto, vale a dire la correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative nel corso della composizione negoziata e l'assenza di soluzioni alternative praticabili.

Sotto il primo profilo l'esame della condotta dovrà riguardare esclusivamente l'imprenditore in crisi, posto che non sembrerebbe ragionevole precludere l'accesso all'istituto a causa di condotte censurabili del ceto creditorio. In merito al secondo requisito va ricordato che il concordato semplificato rappresenta un istituto di natura residuale, che può trovare applicazione solo quando non è stato possibile fare ricorso ad uno dei rimedi negoziali sanciti dall'articolo 23, comma 1, del Codice della crisi d'impresa, a un piano attestato di risanamento o agli accordi di ristrutturazione.

Si dovrà poi verificare che la domanda (oggi anche con riserva ex articolo 40 del Codice della crisi) sia stata formalizzata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale negativa dell'esperto, e che risulti corredata di tutta la documentazione necessaria.

Secondo il tribunale milanese questo iniziale vaglio di ritualità dovrà altresì spingersi anche a indagare, seppur prima facie, la sussistenza dei presupposti di legittimità sostanziale della proposta.

Supportato dal parere dell'esperto, il giudice sarà quindi chiamato a valutare il rispetto dell'ordine delle prelazioni, la corretta formazione delle classi (se previste) secondo criteri di omogeneità, la prospettiva di un'utilità per ciascun creditore.